

Pubblicato il 23/09/2021

N. 02604/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01736/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1736 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Immordino, Giuseppe Immordino e Giuseppe Nicastro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Palermo e la Questura di Palermo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per l'annullamento

- del decreto del Prefetto della provincia di Palermo, prot. n. 35489 del 24 marzo 2016, cl. 55.27 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo;
- della nota cat. 6H/2016 del 17 febbraio 2016 della Questura di Palermo;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l'atto di formale costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva depositati dal Ministero dell'Interno, dalla Prefettura di Palermo e dalla Questura di Palermo;

Viste le memorie difensive, di replica e le note d'udienza;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Relatore la dott.ssa Anna Pignataro nella udienza di trattazione del merito del 20 maggio 2021 tenutasi da remoto in videoconferenza, così come indicato a verbale;

FATTO

Con atto notificato il 29 giugno 2016 e depositato il giorno 30 seguente, parte ricorrente ha impugnato il decreto prot. n. 35489 del 24 marzo 2016, conosciuto il 30 aprile 2016, con il quale il Prefetto della provincia di Palermo ha disposto il divieto di detenzione armi, munizioni e materie esplosive ai sensi dell'art. 39 T.U.L.P.S. in relazione al contesto familiare caratterizzato da vincoli di affinità con due persone gravate da pregiudizi penali, dettagliatamente descritti nel rapporto informativo dell'Organo di Polizia, richiamata nella motivazione del provvedimento impugnato.

Ne deduce l'illegittimità per i motivi di insufficienza dell'istruttoria e della motivazione che sarebbe fondata soltanto sul "rapporto di affinità" senza accenno all'eventuale frequentazione con tali affini peraltro residenti in un Comune diverso dal suo.

L'amministrazione per resistere al ricorso, ha controdedotto che costituisce "elemento oggettivo" legittimante il diniego "il mero rapporto di affinità" con i due soggetti controindicati, data la discrezionalità in materia e l'inesistenza di un diritto assoluto al porto d'armi.

Parte ricorrente ha replicato con memoria.

All'udienza pubblica del 20 maggio 2021, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Il Collegio, riguardo al caso di specie, dà continuità all'orientamento giurisprudenziale - già espresso in precedenti analoghi (da ultimo, v. sentenza 3 marzo 2021, n. 751) e anche confermato recentemente dal C.G.A. (sentenza 3 novembre 2020, n. 1004) - che pone l'accento sull'irrelevanza dei rapporti di parentela e affinità, in assenza di frequentazioni e di altri specifici, concreti e attuali elementi da cui desumere il pericolo di abuso del titolo di polizia, poichè la valutazione dei requisiti soggettivi, sebbene connotata da ampia

discrezionalità, deve riguardare esclusivamente il destinatario dell'autorizzazione così che il provvedimento impugnato non può essere motivato con riferimento ai rapporti di parentela e/o affinità senza che sia dimostrato alcun pericolo di abuso nell'esercizio del suddetto titolo da parte del richiedente (cfr. Cons. Stato, III, sent. n. 2362 del 2017).

Secondo l'art. 10, del r. d. n. 773 del 1931 (TULPS) *"le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata"*. Il successivo art. 39 prevede che *"il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne"*; l'art. 43, ultimo comma, del TULPS dispone che *"la licenza può essere riusata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi"*. Nelle disposizioni appena richiamate, non è richiesta la prova storica di un abuso delle armi, essendo sufficiente l'esistenza di elementi che fondino la ragionevole previsione di un uso inappropriato ma con preciso riferimento alla "persona autorizzata".

Ne consegue che, se è vero che in materia di armi - e ciò esime dal compiere citazioni particolari - la valutazione compiuta dalla autorità di pubblica sicurezza circa l'affidabilità dell'interessato in ordine al "non abuso" delle stesse è caratterizzata da ampi margini di discrezionalità, con finalità di natura preventiva, trattandosi di una deroga al divieto generale di circolare armati, è altrettanto vero che l'apprezzamento dei requisiti soggettivi deve riguardare in via esclusiva il soggetto richiedente poiché non è consentita l'adozione di un provvedimento sfavorevole basato esclusivamente sull'esistenza di legami parentali o di affinità con soggetti "controindicati", non suscettibili, secondo una valutazione ragionevole, di rivelare un'effettiva mancanza di requisiti o di qualità richieste per la detenzione, concretizzandosi così in una sorta di indebita sanzione extralegale (cfr. Cons. Stato, III, sent. n. 2362/2017).

In proposito il Collegio, pur non ignorando che nel settore delle licenze di pubblica sicurezza, allo scopo di giustificare il diniego o il ritiro dell'autorizzazione non è necessario un accertamento di responsabilità penale, non considera superfluo rilevare che, nel caso di specie, non è in contestazione la condizione di incensuratezza del ricorrente, al quale inoltre non risultano contestati comportamenti caratterizzati da pericolosità sociale o da cointeressenze specifiche dirette con gli ambienti malavitosi.

In conclusione, in base a quanto prevede il T.U.L.P.S., le autorizzazioni di polizia possono essere negate in carenza della buona condotta dell'interessato e non "della buona condotta di terzi soggetti" e, pertanto, l'Amministrazione non poteva legittimamente adottare il provvedimento in epigrafe limitandosi a indagare il contesto familiare e ad analizzare rapporti di affinità con persone controindicate e che non risultano conviventi.

Per le ragioni suesposte, il ricorso è fondato e va accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Avuto riguardo all'ampiezza dei poteri valutativi del Prefetto e del Questore in materia, le spese di giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti citati.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere, Estensore

Luca Girardi, Referendario

L'ESTENSORE

Anna Pignataro

IL PRESIDENTE

Calogero Ferlisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.